

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1618

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PINTO, CARPENEDO, DIANA, PALUMBO,  
PERLINGIERI, CAMO, DEGAUDENZ e ZECCHINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1995**

---

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 gennaio 1992, n. 16,  
in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli  
enti locali

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 18 gennaio 1992, n. 16, con la quale sono state introdotte, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, modifiche e integrazioni all'articolo 15 della «legge antimafia» (la legge 19 marzo 1990, n. 55) tende ad apprestare più efficaci strumenti di trasparenza e di tutela all'amministrazione pubblica dal rischio di inquinamento mafioso e da altre forme di condizionamento illecito, e a restituire quella credibilità e dignità istituzionale che sono condizioni essenziali in democrazia per un corretto rapporto tra società civile e istituzioni.

L'articolazione per fasce distinte dei delitti dai quali scaturiscono le misure interdittive e decadenziali (incandidabilità, sospensione e decadenza per gli amministratori pubblici di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)* del capoverso 1 dell'articolo 1 della legge, da un lato presenta lacunosità, in parte dovute anche al mancato raccordo con la recente legislazione antimafia, dall'altro lascia perplessi per la non perfetta calibratura del sistema, che oscilla tra un eccesso di rigore e l'estremo opposto di una attenuazione della disciplina, specie se raffrontata al regime preesistente da considerare, per taluni aspetti, addirittura più severo.

La necessità di porre mano ad alcuni interventi che potessero contribuire a rendere più puntuale la normativa e a superare problemi interpretativi emersi in sede di prima applicazione era già stata avvertita dal Governo che nella passata legislatura aveva presentato un organico disegno di legge (atto Camera n. 2437 della XI legislatura).

Il presente disegno di legge, composto di un unico articolo, si limita a riservare, per i reati *sub* lettera *c)* (delitto commesso con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti ad una funzione o ad un pubblico servizio, tra cui rientra anche l'omissione di atti d'ufficio) per i quali il testo precedente non contemplava alcun limite di pena e che rispetto a quelli raggruppati sotto le precedenti lettere sono da considerarsi di minore gravità, anche con riguardo alla pena editale, una disciplina differenziata, in base alla quale viene introdotta una soglia di difesa oltre cui far luogo alle misure di rigore, soglia che è stata ragionevolmente ancorata all'inflizione della reclusione superiore a sei mesi.

Al di sotto di detto limite, e sempre che la pena sia stata applicata in misura particolarmente mite anche per effetto del concorso della circostanza attenuante di cui all'articolo 323-*bis* del codice penale, i comportamenti penali non assumono rilievo ai fini della presente novella legislativa.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è sostituita dalla seguente:

«*c)* coloro che sono stati condannati, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, alla pena della reclusione di durata superiore a sei mesi, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b)*;».

